



IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro

Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi, all'esito di scioglimento di riserva, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa iscritta al n. 33941/2013 promossa
da

CGIL FP di Lazio e Roma-CGIL FP Roma Nord Civitavecchia, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Bertolone

contro

Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità, Opera Don Guanella, rappresentata e difesa dagli avv.ti M.Pezzini e T.Chiodo
Opposto

Oggetto : Ricorso ex art.28 L.300/70.

Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2014 e regolarmente notificato, la Cgil FP di Lazio e Roma - Cgil FP Roma Nord Civitavecchia, proponeva opposizione ex articolo 28 legge 300-70, chiedendo dichiararsi la antisindacalità del comportamento posto in essere da Opera Don Guanella Centro riabilitazione Casa San Giuseppe, consistente nell'aver negato, a causa della mancata sottoscrizione del nuovo CCNL, l'efficacia e la legittimità della costituzione e della nomina dei dirigenti sindacali presso la struttura sanitaria di via Aurelia Antica 446 e nell'aver negato l'esercizio dei diritti di cui al titolo terzo dello Statuto dei lavoratori, conseguentemente, nell'aver limitato l'esercizio, presso detta unità produttiva, dell'attività sindacale dell'associazione ricorrente attraverso le sue diramazioni periferiche e dei diritti di cui al titolo terzo dello Statuto dei lavoratori, nell'aver, con la condotta di cui sopra, gravemente leso l'immagine dell'organizzazione sindacale ricorrente, quale soggetto contrattuale rappresentativo, in generale nei confronti dei dipendenti dell'ente convenuto, in particolare nei confronti dei lavoratori iscritti alla FP Cgil, che si vedono privati della possibilità di una rappresentanza sindacale nel posto di lavoro; per l'effetto, chiedevano ordinarsi la cessazione della condotta antisindacale e, ai fini della rimozione degli effetti della stessa, intimarsi all'ente convenuto di riconoscere la piena legittimità ed efficacia della costituzione e della nomina dei dirigenti della RSA, nelle persone indicate in atti, di riconoscerla attribuendo ad essa tutti i diritti conseguenti

derivanti dalla legge e dal contratto, di dare conferma di ciò con esplicita dichiarazione scritta, da inviare all'organizzazione ricorrente e a tutti i dipendenti della società convenuta, ordinarsi di affiggere il decreto in azienda in luogo accessibile a tutti per 20 giorni nonché di pubblicare copia su quotidiani a spese della convenuta.

Si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale rilevava che, se il sindacato aveva partecipato alle trattative relative a un protocollo integrativo del precedente contratto collettivo dalla stessa sottoscritta, la stessa aveva poi rifiutato di sottoscrivere lo stesso; pertanto, era stata avviata una nuova procedura per l'intera riscrittura del testo contrattuale con altri soggetti, alla quale la ricorrente non aveva partecipato; pertanto, poiché si tratta anche di contratti diversi, manca il carattere della rappresentatività ai fini richiesti; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato note e documenti; al termine, la causa è stata trattenuta in riserva.

Come si evince dal doc.3 di parte ricorrente, FP CGIL, che aveva già sottoscritto il CCNL applicato dalla resistente per gli anni 2002/2005, ha partecipato alle trattative " per definire il nuovo accordo collettivo nazionale per centri di riabilitazione residenze sanitarie assistenziali" (v. verbale di incontro in data 15 ottobre 2012), presso la sede Aris di Roma, dove si sono incontrati Aris (associazione sindacale cui aderisce la parte datoriale) , FP Cgil, Cisl FP, UIL FPL; mentre le altre sigle sindacali avevano ritenuto di aderire ai contenuti di tale contratto, il sindacato ricorrente ha rappresentato, in quella sede, la necessità di consultare i propri iscritti e, pertanto, si è riservato di esprimere la propria posizione nel termine di 20 giorni.

Dalla documentazione depositata da parte ricorrente (doc.7) si evince altresì che, a seguito di consultazione, la segreteria nazionale del sindacato CGIL "ha deciso di non sottoscrivere il protocollo del 15 ottobre 2012" e che ha comunicato, in data 13 novembre 2012, tale decisione alle segreterie regionali territoriali FP Cgil.

A seguito di tale decisione, l'Aris ha sottoscritto in data 5 dicembre 2012 un CCNL siglato da Cisl, Uil, UGL sanità (v. in atti) .

Parte resistente ha ritenuto che , in mancanza di tale sottoscrizione, la Cgil manchi del carattere di cui all'art.19 st. lav. , così come modificato a seguito del referendum del giugno 1995, e non abbia, quindi, la possibilità di costituire RSA all'interno dell'azienda né di esercitare le prerogative di cui al titolo III legge 300/70 (v. doc.1 parte ricorrente).

La ricorrente, dal canto suo, richiamando il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n.231/2013, ritiene invece di possedere i caratteri di cui al detto art.19 così

come interpretato nella detta pronuncia.

La tesi di parte ricorrente è fondata.

Deve ricordarsi che, all'indomani della modifica subita dall'articolo 19 St.Lav., determinata dall'esito del referendum indetto con d.p.r. 5 aprile 1995 e consistita nella eliminazione, quale indice alternativo di rappresentatività, di quello della lettera a) della stessa norma, riguardante il criterio oggettivo delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a fronte del rischio di consentire il riconoscimento della rappresentanza aziendale a organizzazioni prive di effettiva rappresentatività, purchè fossero firmatarie di contratti collettivi, e di negarla invece ad organizzazioni che, pur rappresentative sia esternamente che nell'ambito aziendale, non avessero sottoscritto alcun accordo, la Cassazione aveva chiarito che il criterio qualificante della rappresentatività del sindacato è la capacità di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale.

Indice oggettivo di tale qualità giuridica veniva individuato nell'aver stipulato contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva; si chiariva altresì che, pur se l'espressione "confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" di cui alla disposizione sopra citata è stata abrogata dal d.P.R. n. 312 del 1995 in esito al referendum indetto col d.P.R. 5 aprile 1995, il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza dell'altro indice previsto dalla stessa norma, e precisamente di quello che fa riferimento alle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Viene così valorizzata l'effettività dell'azione sindacale, in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 244 del 1996, - desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva - quale presunzione di detta "maggiore rappresentatività" (v. Cass.18260/2010).

La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n.244/ 1996, rispondendo alle obiezioni dei giudici rimettenti circa la evidenziata possibilità che, con il criterio di cui alla lettera b), si priverebbe il sindacato dell'autonomia del proprio riconoscimento, assoggettandolo ad un potere di accreditamento del datore di lavoro, aveva osservato che "Secondo l'art. 19, pur nella versione risultante dalla prova referendaria, la rappresentatività del sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro, espresso in forma pattizia, ma è una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva. L'esigenza di oggettività del criterio legale di selezione comporta un'interpretazione rigorosa della

fattispecie dell'art. 19, tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale".

La giurisprudenza della Cassazione ha seguito una lettura costituzionalmente orientata dell'art.19, affermando che "In tema di rappresentanze sindacali aziendali, l'art. 19, primo comma, lett. b), della legge n. 300 del 1970 va interpretato - in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 244 del 1996, nel senso che, a fini della individuazione delle associazioni sindacali legittimate ad ottenere la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, non è sufficiente la mera adesione formale ad un contratto negoziato da altra associazione ma è necessaria una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto, assumendo rilievo la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale". (v.Cass. 26239/ 2005, 1892/2005, 18260/2010).

Quindi, la sottoscrizione del contratto rileva solo in quanto espressione di una partecipazione attiva al processo di formazione dello stesso.

Orbene, con la recente sentenza n.231 /2013, la Corte costituzionale , prendendo atto del mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali, ha aderito questa volta alla interpretazione dei giudici rimettenti , secondo i quali "La soluzione di una lettura estensiva della espressione "associazioni firmatarie", nel senso della sua riferibilità anche ad organizzazioni che abbiano comunque partecipato al processo contrattuale - cui, in analoghe controversie, altri giudici di merito sono pervenuti, in funzione di una "interpretazione adeguatrice" al dettato costituzionale della disposizione in esame - non è condivisibile, per l'univocità del dato testuale che inevitabilmente vi si opporrebbe.e ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

Per ciò che concerne il caso di specie, quindi, diviene essenziale accertare se il contratto applicato in azienda , pur sottoscritto da altri soggetti, sia espressione della partecipazione attiva dell'associazione sindacale che, al termine delle trattative, ha ritenuto di non sottoscrivere.

La risposta può essere senz'altro positiva.

Emerge dalla prospettazione delle parti e dalla documentazione in atti che il sindacato ricorrente ha svolto una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto attualmente applicato dalla parte datoriale e che, pertanto, può vantare il diritto di esercitare le prerogative proprie del sindacato dotato di rappresentatività.

Risulta infatti documentalmente provato che Aris, con lettera in data 23.11.2012 (v. documento allegato alle note del ricorrente in data 9.12.2013), ha invitato tutte le sigle sindacali, compresa la CGIL, "a partecipare ad un incontro per definire e sottoscrivere il CCNL per le residenze assistenziali e per i centri di riabilitazione, a completamento dell'ampio confronto che si è sviluppato nei mesi scorsi e che ha portato al noto verbale del 15.10.2012", indicando la data del 5.12.2012 per la detta sottoscrizione"; da tale documento si evince che, alla data del 23.11.2012, si considerava ancora in corso la trattativa alla quale aveva partecipato CGIL e si considerava la data del 5.12.2012 come il naturale sbocco della stessa.

Dal tale documento appare chiaro che la trattativa è stata unica; a sostenere questo convincimento, vi è, da un lato, la circostanza del breve lasso di tempo intercorso tra la pretesa fine della "prima" trattativa e la data della sottoscrizione del "nuovo" contratto (5.12.2012), che smentisce la tesi secondo cui lo stesso, composto di 75 articoli, sarebbe stato ridiscusso "in toto", dall'altro, il contenuto dello stesso contratto, che presenta la stessa impostazione e la maggior parte delle norme con contenuto identico a quello del CCNL precedente; anche le modifiche segnalate dalla parte resistente nella memoria di costituzione, peraltro modeste, non consentono di affermare che il contratto sottoscritto il 5.12.2012 sia un prodotto assolutamente nuovo e diverso rispetto a quello precedente, sul cui protocollo aggiuntivo stavano lavorando le parti fino al mese precedente.

Ne consegue che non può negarsi a CGIL il possesso del carattere di all'art.19 l.c. lett.b) St.lav., avendo partecipato attivamente alla trattativa precedente la stipula del contratto in questione e manifestato, in tal modo, pur non sottoscrivendolo, la capacità di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale.; pertanto, le si deve consentire di costituire RSA e di esercitare tutte le prerogative connesse.

Il ricorso, dunque, deve essere accolto integralmente, con ordine alla resistente di cessare il comportamento illegittimo e di consentire al sindacato ricorrente di esercitare le facoltà in oggetto, con ordine altresì di pubblicare il provvedimento sulla bacheca aziendale per giorni 20 (tale ordine appare sufficiente al fine di eliminare la condotta

antisindacale, non essendo essenziale altresì la pubblicazione del provvedimento sui giornali per il raggiungimento di tale fine) .

Trattandosi di questione dibattuta, si ritiene sussistano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Visto l'art.28 st.lav.

Dichiara l'antisindacalità del comportamento tenuto da Opera Don Guanella Centro riabilitazione Casa San Giuseppe, e per l'effetto ordina alla stessa la cessazione del comportamento illegittimo mediante riconoscimento delle RSA costituite della FP CGIL e delle prerogative di cui al Titolo III dello Statuto dei Lavoratori ; Ordina la pubblicazione del presente decreto per 20 giorni nella bacheca aziendale;

Spese compensate.

SI COMUNICHI .

Deciso il 12.2.2014

IL Giudice
Dott. S. Rossi

IL CANCELLIERE GI
Livia Marzulli

Deposito in Cancelleria
Reg. n. 13.2.14

IL CANCELLIERE GI
Livia Marzulli

